

Al Senato della Repubblica
10° Commissione Permanente
Industria, commercio, turismo
commissioneindustria@senato.it

Osservazioni e Proposte di modifica della bozza dell'emendamento al Ddl 2469
Concorrenza

L'Emendamento A.S. 2469 stabilisce i **principi ed i criteri direttivi**, a cui le disposizioni normative successive dovranno conformarsi e rispettare.

A tale scopo la scrivente Confimprese Demaniali Italia, con il presente documento, intende porre all'attenzione della X° Commissione del Senato le criticità, ed in alcuni casi le contraddizioni, rilevate nell'Emendamento, oltre a ciò se ne rilevano anche le opportunità e le prospettive che lo stesso offre.

Pertanto, risulta necessario Osservare quanto di seguito:

OSS.1: il comma 2 dell'ART. 2-bis, prevede che *alla data di entrata in vigore della presente Legge*, – si riconoscono come titoli concessori efficaci e pertanto legittimi oltre il termine del 31 Dicembre 2023, i rapporti di concessione **”Rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo..omissis”**.

Tale previsione ha recentemente consentito alle Amministrazioni Costiere competenti, anche in conformità del combinato disposto dell'Art. 9 del Reg. al C.d.N. ed all'Art. 3, comma 4 bis della Legge 494/93, nonché delle disposizioni

di cui all'Art. 18 del Reg. al C.d.N., di procedere al rinnovo dei Titoli concessori attualmente vigenti rinnovando gli stessi mediante le modalità succitate.

Orbene, si fa rilevare che in molte Regioni Italiane, le istanze formulate per l'ottenimento di titoli pluriennali, secondo i criteri legittimati anche dall'emendamento, in molti casi sono state rigettate dichiarandone l'illegittimità dei rinnovi nonostante le procedure avvenissero attenendosi a criteri di **garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.**

In altri casi, le Amministrazioni hanno provveduto al rilascio dei rinnovi dei Titoli Concessori, così come legittimate dalle previsioni di codesto Emendamento.

Tutto ciò ha evidenziato la completa arbitrarietà nei procedimenti amministrativa in capo agli Enti Locali.

Pertanto si ritiene opportuno introdurre nel il testo dell'emendamento la seguente previsione:

INTREGRAZIONE AL TESTO

comma 2-bis dell'ART. 2-bis: Nelle more dell'approvazione dei Decreti Legislativi di cui all'art..2-Ter, sono consentiti i rinnovi dei titoli concessori mediante le procedure di cui al comma 2 dell'ART. 2-bis;

OSS.2 Modificare l'art. 2-bis, comma 3, dopo le parole "Fino alla data di cui al comma 1", inserendo la seguente frase "**e comunque fino alla definizione della procedura comparativa relativa all'area interessata**".

OSS.3 Modificare l'art. 2-ter comma 2, inserendo la seguente frase prima della lettera a) **“determinazione di parametri che indichino se, per ogni area demaniale, vi sia scarsità della risorsa naturale ed interesse transfrontaliero certo, specificando che, in assenza di uno dei due elementi, l'area demaniale non è soggetta alle procedure comparative”**.

OSS.4 Inserire all'art. 2-ter, 2° comma, lettera c), dopo le parole “indicati dal presente articolo”, la frase **“al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente”**.

OSS.5 Eliminare l'art. 2-ter, 2° comma lett. d).

OSS.6 all'art. 2-ter 2° comma lett. e.1) si individuano tra i requisiti per l'ammissione per le procedure selettive di affidamento delle concessioni la partecipazione di **ENTI DEL TERZO SETTORE**, quali reti associative/le imprese sociali/le fondazioni/gli enti filantropici/le associazioni di promozione sociale/le organizzazioni di volontariato.

Si osserva, in considerazione delle missioni statutarie di tali enti, l'incompatibilità delle stesse con i profili di professionalità acquisita mediante la gestione di strutture turistico-ricettive richiesti in fase di affidamento.

Pertanto, si ritiene opportuno **ELIMINARE** dalle previsioni all'ART. 2 TER comma 2 lett. e.1), le parole “e di Enti del Terzo Settore”, considerato che, non svolgendo attività a scopo di lucro, le concessioni rilasciate a favore degli Enti del Terzo Settore non sono da considerarsi pertinenti alla disciplina riguardante la concorrenza.

OSS.7 all'art. 2-ter, 2° comma lett. e 2) sono previsti dei criteri di premialità da applicare alla valutazione delle offerte che fanno capo all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna dove sono individuate le azioni per ridurre il divario di genere tra cui, ad esempio parità nella retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressioni in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con riguardo ai lavoratori di sesso femminile in stato di gravidanza ecc.,

Orbene tali previsioni, peraltro ampiamente condivisibili nel campo lavorativo, creerebbero di fatto una disparità di trattamento di genere come requisito da premiare nell'ambito della partecipazione all'affidamento di concessioni turistico balneari.

Pertanto, si ritiene necessario **ELIMINARE** all'ART. 2 TER comma 2, il punto 2 della lettera e).

OSS.8 Modificare l'art. 2-ter, 2° comma lett. e) numero 2) eliminando la frase **“e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile”**.

OSS.9 Modificare l'art. 2-ter, 2° comma lett. e) numero 4), eliminando la frase **“con preferenza del programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili”**.

OSS.10 In subordine, all'art. 2-ter, 2° comma lett. e) numero 4) si prevede **“una considerazione adeguata... con preferenza del programma di intervento che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili... ”**

Si osserva che tali previsioni dovrebbero essere specificatamente circoscritte alle nuove aree in concessione, in quanto esse potrebbero indurre a considerare illegittimo l'intero patrimonio edilizio costituente il comparto balneare edificato legittimamente con opere non amovibili.

Pertanto, si ritiene necessario **INTEGRARE** dopo le parole: **“adeguata considerazione”**, la frase **“per le nuove aree da assegnare in concessione”**.

OSS.11 all'art. 2-ter, 2° comma lett. e) numero 5.1) si prevede ai fini della scelta del concessionario di valutarne l'esperienza tecnica e professionale già

acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione o ad analoghe **attività di gestione di beni pubblici**.

Considerando che le procedure di cui al presente emendamento derivano dalla mancata attuazione della direttiva comunitaria disciplinante i servizi degli stati membri, la previsione di includere ai fini della scelta del concessionario **gestori di beni pubblici**, i quali di fatto sono esclusi dalla direttiva servizi, crea una disparità di trattamento venendo meno i principi di concorrenza.

Pertanto, si ritiene necessario **ESCLUDERE** i concessionari di beni pubblici;

OSS.12 all'art. 2-ter, 2° comma lett. e) numero 5.2) si prevede la premialità dei soggetti con riferimento temporale agli ultimi 5 anni come fonte di reddito per sé e per il nucleo familiare.

Considerare un lasso di tempo così breve sminuisce l'attività di impresa per un settore dove la storicità delle aziende balneari rappresenta un valore aggiunto e da tutelare così come espresso nel **Dlgs del 23.05.2011 n. 79, Codice del Turismo**, dove all'art. 4 vengono riconosciute nel quadro normativo italiano le imprese turistiche “tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”.

Oltre a ciò, sempre nel codice del turismo, all'art. 60 dove viene istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché **per la qualità e durata dei servizi resi**, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo.

Pertanto, si **PROPONE** di individuare un arco temporale più ampio al fine di tenere in debita considerazione il valore immateriale che l'aspetto temporale ha sull'effetto dei servizi.

OSS.13 Aggiungere, all'art. 2-ter, 2° comma lett. i), dopo le parole “*in ragione*”, la frase “*degli elementi patrimoniali, tangibili e intangibili, delle prospettive (settoriali) di reddito, di cui beneficerà l'eventuale concessionario subentrante, quantificato con perizia di parte secondo la formula relativa al modello misto patrimoniale reddituale nella versione stabilita dall'UEC (Union des Experts Comptable)*”.

OSS.14 all'art. 2-ter, 2° comma lett. F) numero 7) - sarebbe necessario introdurre dei parametri unitari nazionali entro cui le singole Regioni possano applicare l'aliquota addizionale sui canoni demaniali marittimi, in quanto a tutt'oggi esiste una forte sperequazione tra le Regioni italiane: si passa da un'aliquota del 5% in Emilia Romagna ad una del 50 % in Campania. Tale fattore risulterebbe enormemente discriminante in un quadro di concorrenza per le imprese demaniali.

OSS.15 all'art. 2-ter, 2° comma lett. l) numero 7) - nello specifico l'art. definisce il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare uno stesso concessionario.

Tale parametro non ci risulta corretto in quanto il dato è meramente quantitativo e non qualitativo. Per semplificare si riporta il seguente esempio: un soggetto è titolare nello stesso comune di n.3 concessioni contigue occupando un fronte mare di 200 mt; di contro un altro soggetto nel medesimo comune è titolare di n. 1 concessione marittima di fronte mare pari a 600 mt, per tanto il riscontro non dovrebbe essere fatto sul piano quantitativo del numero di concessioni, bensì con riferimento ai mq. in concessione.

Il Presidente di Confimprese Demaniali Italia
Mauro Della Valle